

assicura 
costruendo

Nota Informativa
Polizza Vincolata
(Mutuo od altri Contratti di Finanziamento)

CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni Generali

Aviva Assicurazioni S.p.A. è Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano – Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet www.avivaitalia.it - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale assunzionedanni_bancassurance@avivaitalia.it - per informazioni inerenti liquidazioni sinistri sinistri_bancassurance@avivaitalia.it -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19293 del 05/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00102 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00003.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di **Aviva Assicurazioni S.p.A.** è pari a Euro 7.662.043,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 5.000.009,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 2.662.034,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 176,37%. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Nota Informativa si riferisce ad un contratto di assicurazione incendio in Convenzione, in forma individuale, riservato ai correntisti di CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. denominato Assicura Costruendo.

AVVERTENZA: le garanzie decorreranno dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione della polizza avvenuta presso una Filiale di CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. . La polizza Assicura Costruendo può avere durata annuale con tacito rinnovo; in ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all'anno. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 2 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme che regolano l'assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita identificata in polizza, da incendio, fulmine, esplosione e scoppio - non causati da ordigni esplosivi -, caduta di aeromobili nonché delle altre garanzie previste dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme che regolano l'assicurazione incendio, dalle Condizioni Particolari sempre operanti, e dalle Condizioni Contrattuali - Valide solo se esplicitamente richiamate in polizza, in quanto assicurate in polizza le relative partite e corrisposto il relativo premio.

Per gli aspetti di maggior dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme che regolano l'assicurazione incendio, dalle Condizioni Particolari sempre operanti, e dalle Condizioni Contrattuali valide solo se esplicitamente richiamate in polizza.

La garanzia viene prestata nella forma a "Valore Intero".

Per Valore Intero si intende la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

AVVERTENZA: il Normativo prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all'art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio.

AVVERTENZA: il Normativo prevede la presenza di scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 2) e 3) delle Condizioni contrattuali – valide solo se esplicitamente richiamate in polizza.

Per Scoperto si intende quella parte del danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale e che può prevedere anche un importo fisso, che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale, nella polizza Assicura Costruendo, alla somma assicurata per le singole garanzie.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE INCENDIO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie e limiti di indennizzo.

| GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO | CALCOLO INDENNIZZO | |
|---|--|--|---|
| Eventi Socio-Politici e atti dolosi [art. 2) – Condizioni contrattuali] | limite di indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, 75% della somma assicurata | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Somma assicurata ▪ Limite di indennizzo | <p>2.000.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> |

| GARANZIA | SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| Eventi atmosferici [art. 2) – Condizioni contrattuali] | Scoperto 5% con il minimo di 1.000,00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Danno ▪ Scoperto ▪ Scoperto minimo (1.000,00) non applicabile ▪ Indennizzo | <p>25.000,00</p> <p>1.250,00</p> <p>0,00</p> <p>23.750,00</p> |

| GARANZIA | SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Eventi atmosferici [art. 2) – Condizioni contrattuali] | Scoperto 5% con il minimo di 1.000,00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Danno ▪ Scoperto ▪ Scoperto minimo ▪ Indennizzo | <p>10.000,00</p> <p>500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>9.000,00</p> |

4. **Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell'Assicurato inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme che regolano l'assicurazione in generale.

5. **Aggravamento e diminuzione del rischio**
AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme che regolano l'assicurazione in generale.

ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO

Il fabbricato da assicurare deve essere in corso di costruzione o di ristrutturazione ed avere strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.
Costituisce modifica del rischio il fatto che il fabbricato non risponda a quanto sopra per destinazione d'uso o per caratteristiche costruttive.

6 **Premi**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. E' ammesso il frazionamento semestrale, trimestrale o mensile del premio purché il premio minimo di rata non sia inferiore a 40,00; l'aumento previsto sul premio imponibile annuale è pari al 3,00% per frazionamento semestrale, al 4,50% per frazionamento trimestrale e al 6,00% per frazionamento mensile.

L'addebito del premio annuo ricorrente avviene mediante trattenuta su un conto corrente aperto presso una Filiale di CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. di cui può risultare titolare l'Assicurato ma anche altro familiare.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme che regolano l'assicurazione in generale.

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo trattenuto dalla Società di assicurazioni a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari alla percentuale media del 9,00% corrispondente alla percentuale applicata ai singoli rami di bilancio nei quali confluisce il premio di polizza.

Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte.

QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20% sul premio imponibile - al netto delle imposte -

A titolo esemplificativo per un contratto che preveda un premio ricorrente annuale pari a 500,00 - al netto delle imposte - la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 20% corrispondente ad un importo di 100,00.

7. **Rivalsa**
AVVERTENZA: la Società, salvo in caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 C.C. – a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
8. **Diritto di recesso**
AVVERTENZA: sia per il Contraente che per la Società è prevista la facoltà di recedere dal contratto dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di trenta giorni da inviarsi tramite lettera raccomandata.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme che regolano l'assicurazione in generale.
9. **Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze. mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. **Legge applicabile al contratto**
Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.
11. **Regime fiscale**
I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del 22,25%.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. **INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

12. **Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**
AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri Danni - Divisione Bancassurance - Via Battistotti Sassi 11/a - 20133 - Milano, oppure alla Filiale di CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. dove è stata emessa la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le spese necessarie per accertare il danno nonché le spese per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Norme che regolano l'assicurazione in generale.

13. **Reclami**
I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Abruzzi 94 - 20131 - Milano - Fax 02.2775.245 - e-mail cureclami@avivaitalia.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 – 00187 - Roma.
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'ISVAP, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Arbitrato

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

In caso di disaccordo tra le Parti:

- a) l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria;
oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse
- b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.


Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 17 e 18 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio.

| |
|--|
| Aviva Assicurazioni S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. |
|--|

Il Rappresentante Legale

ANDREA BATTISTA



Data ultimo aggiornamento 01/12/2010

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Società: Aviva Assicurazioni S.p.A. ;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

2. Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo e del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.**

4. Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

5. Esplosivi

Sostanze e prodotti che anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

6. Tetto - Copertura - Solai

- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

7. Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, comprese le dipendenze anche in corpo separato purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale, recinzioni in muratura, incluse le cancellate ed i cancelli, compresi fissi ed infissi ed opera di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi.

Si intendono inoltre compresi impianti elettrici fissi, impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, s'intende compresa anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Si comprendono inoltre mosaici, statue, affreschi, per i quali, qualunque sia il loro valore la Società non risarcirà complessivamente somma superiore ad 15.000,00 (quindicimila/00).

Aviva Assicurazioni S.p.A.

V.le Abruzzi 94 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Capitale Sociale Euro 5.000.009,04 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284960 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269910155 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19293 del 05/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00102 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00003